

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1051)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1977

Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica e nei convitti nazionali, nonché sull'accesso a posti di ispettore tecnico centrale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che si propone si intende provvedere ad alcune esigenze transitorie o a situazioni anomale che si sono determinate a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

Come è noto, l'articolo 133 — primo comma — del predetto decreto legislativo ha previsto, in prima applicazione delle norme delegate, il conferimento dei posti disponibili di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti di arte mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, riser-

vato al personale insegnante di ruolo incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai normali concorsi a preside.

La norma aveva l'evidente finalità di assicurare la stabile immissione nei livelli direttivi di personale già fornito di esperienza della funzione: ciò in un momento in cui la scuola veniva ad assumere un nuovo assetto nel quadro di una gestione ampiamente partecipata e veniva aperta, attraverso l'istituzionalizzazione dei vari momenti decisionali e di responsabilità, a profondi processi di innovazione.

Tale esigenza non si è peraltro esaurita per il prolungarsi nel tempo della fase di attuazione delle nuove strutture e di conso-

lidamento dei loro lineamenti istituzionali: tanto è vero che ancora di recente il legislatore è intervenuto a modificare la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sugli organi collegiali della scuola.

Inoltre, l'abbassamento del limite di età a 65 anni per il collocamento a riposo del personale scolastico — abbassamento disposto dall'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 — ha privato i ruoli direttivi di molto personale.

In siffatto ambito di considerazioni trova fondamento quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il primo comma prevede — ai fini dell'immissione nei ruoli direttivi — la formazione di una graduatoria ad esaurimento in cui saranno iscritti i docenti che, in un precedente concorso a preside, abbiano conseguito una votazione complessiva nelle prove di esame non inferiore a sette decimi.

Il secondo comma prevede sostanzialmente un concorso riservato analogo a quello di cui all'articolo 133, già citato, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'ultimo comma contiene una norma specifica che riguarda i titoli di studio richiesti per i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte.

L'articolo 2 vuole ovviare ad una incongruenza cui ha dato luogo la formulazione letterale dell'articolo 29 del più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 417, la quale limita l'ammissione ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali ai soli istitutori di dette istituzioni educative, senza tener conto del fatto che il successivo articolo 121 ha istituito un unico ruolo provinciale degli istitutori senza distinguere tra quelli dei convitti nazionali e quelli dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, talchè la destinazione ad un convitto nazionale anzichè ad un convitto annesso ad uno dei predetti istituti è un fatto variabile con gli annuali trasferimenti e non assumibile a condizione discriminante ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui trattasi.

Un più lungo discorso è richiesto per esporre le ragioni che fanno ritenere necessaria la norma contenuta nell'articolo 3.

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prevede che gli ispettori tecnici centrali siano reclutati tra gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità di servizio nel ruolo.

È da far presente, in proposito, che attualmente non vi sono ispettori tecnici periferici per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Invero, in prima applicazione delle norme delegate, è stato possibile coprire soltanto i contingenti per la scuola materna ed elementare: ciò per effetto di una norma transitoria, quella dell'articolo 128 — penultimo comma — del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 417, che ha previsto l'inquadramento, anche in soprannumero, nel ruolo degli ispettori tecnici periferici, degli ispettori scolastici in servizio al 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Tale inquadramento è stato effettuato per i posti relativi al contingente per la scuola elementare, utilizzando anche il contingente previsto per la scuola materna.

Per i contingenti della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica non sarà invece possibile reclutare ispettori tecnici periferici prima di due anni.

In effetti, soltanto con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, è stato stabilito il trattamento economico per i futuri ispettori tecnici periferici, con applicabilità piena soltanto dal 1° luglio 1977.

Pertanto, fino a tale ultima data non si è potuto comunque procedere all'assunzione di ispettori tecnici periferici per i contingenti della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica (per gli ispettori scolastici l'articolo 128 citato del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 aveva stabilito la conservazione fino al riordinamento

dei ruoli del precedente trattamento economico).

Ciò posto, è necessario ora dar luogo ai seguenti adempimenti:

a) predisposizione del decreto del Ministro con cui si provvede alla ripartizione dei contingenti tra settori d'insegnamento;

b) predisposizione dei bandi di concorso, da inviare poi alla Corte dei conti per la registrazione;

c) svolgimento delle procedure concorsuali, che saranno molto probabilmente assai complesse dato il grande numero di candidati che è ragionevole prevedere;

d) approvazione delle graduatorie con invio dei relativi provvedimenti alla Corte dei conti;

e) predisposizione dei provvedimenti di nomina, da inviare sempre alla Corte dei conti;

f) effettiva assunzione del servizio da parte dei vincitori.

I tempi tecnici necessari per il completamento delle sequenze descritte richiederanno almeno due anni.

Ad essi sono da aggiungere i tre anni di anzianità di servizio nel ruolo richiesti per l'ammissione ai concorsi di accesso nel ruolo degli ispettori tecnici centrali ed i tempi necessari per lo svolgimento di detti concorsi.

Si arriva così ad un preventivo di 6-7 anni.

La situazione attuale del ruolo degli ispettori tecnici centrali è data da novanta ispettori tecnici centrali in attività di servizio su centotrenta posti previsti in organico, con la conseguente vacanza di ben quaranta posti.

Nei prossimi 6-7 anni andranno a riposo per raggiunti limiti di età una ventina di ispettori tecnici centrali, con la conseguenza che gli ispettori in servizio si ridurranno a poco più della metà dei posti in organico, in un momento in cui la complessità articolata della vita scolastica richiede invece un rafforzamento della funzione ispettiva tecnica.

Quanto premesso suggerisce l'opportunità di una norma transitoria che preveda, per una sola volta, l'ammissione ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica con tre anni di anzianità di servizio effettivo nel ruolo direttivo.

Tale requisito di anzianità è definito tenendo conto che i presidi possono partecipare ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico a prescindere da qualsiasi anzianità e che, come si è già detto, gli ispettori tecnici periferici debbono avere un'anzianità di tre anni di servizio nel ruolo per essere ammessi ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Norme transitorie per i concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica)

I docenti che in un precedente concorso a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica abbiano conseguito una votazione complessiva nelle prove d'esame non inferiore a sette decimi, sono immessi nei ruoli del personale direttivo predetto man mano che si rendano disponibili i posti. L'immissione è disposta sulla base di un'unica graduatoria ad esaurimento per ogni tipo di istituto o scuola.

Dopo l'esaurimento delle singole graduatorie, per i posti di preside che si rendano successivamente vacanti e disponibili nei tipi di istituto o scuole cui si riferiscono le medesime graduatorie, di cui al precedente comma, sono indetti, per una sola volta, concorsi per titoli, integrati da un colloquio, riservati al personale docente di ruolo nei predetti istituti o scuole, che abbia svolto incarico di presidenza nei corrispondenti tipi di istituto per almeno due anni scolastici anche non consecutivi anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1977-1978 e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'ammissione ai rispettivi concorsi a preside.

Si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, da indire ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, n. 417, si prescinde dai titoli di studio previsti dall'articolo 28, primo comma, del medesimo decreto del Pre-

sidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte ai sensi di precedenti norme che non prevedevano tali titoli.

Art. 2.

*(Concorsi a vice rettore
dei convitti nazionali)*

A parziale modifica dell'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ai concorsi a vice rettore dei convitti nazionali sono ammessi gli istitutori dei ruoli del personale educativo di cui all'articolo 121 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche se in servizio nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

Art. 3.

*(Concorsi a posti di
ispettore tecnico centrale)*

Sono indetti, per una sola volta, secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concorsi a posti di ispettore tecnico centrale per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, riservati ai presidi degli istituti e scuole di corrispondente grado e tipo con tre anni di anzianità di effettivo servizio nel ruolo direttivo.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per la ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, limitatamente al contingente riservato all'istruzione artistica, anche dei direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.